

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Istante

Mario Tringali e Licia Longo

Assistiti da

Avv. Antonio Fiorito

OCC: Giacomo De Luca

Indice

1. PREMESSA	3
2. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	5
3. SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE (INVENTARIO PARTICOLAREGGIATO) ED EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEI PRECEDENTI 5 ANNI	5
4. ELENCO DEI CREDITORI CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE	6
5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI. MERITO CREDITIZIO	9
6. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE	12
7. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL CREDITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI	13
8. ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE L SOSTENTAMENTO DELL'ISTANTE	13
9. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI	13
10. INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI	13
11. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE	14
12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE ..	16
13. ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ	17
14. GIUDIZIO E CONCLUSIONI FINALI	17
15. ALLEGATI	19

1. Premessa

Il sottoscritto Avv. Giacomo De Luca, con studio in Roma, Piazza Crati n. 20, PEC: giacomodeluca@ordineavvocatiroma.org, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma e all'elenco dei Gestori della crisi tenuto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento Forense di Roma, quale Gestore della crisi nel Procedimento n. 51/2020 protocollo n. 11240

Dichiara

- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

PREMESSO CHE

Il **Sig. Mario Tringali**, C.F. TRNMRA56M15I930Z, nato a Squinzano (LE) il 15 agosto 1956, residente in Roma alla via Poggio a Caiano n. 5/b, assistito ai fini della presente procedura dall'Avv.

Antonio Fiorito del Foro di Roma con studio in viale delle Milizie n. 76, e la **Sig.ra Licia Longo**, codice fiscale LNGLCI56C70I930R, nata a Squinzano (LE), in data 30/3/1956 e residente in Roma alla Via Poggio a Caiano n. 5/B, hanno depositato istanza all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Roma per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 e del D.Lgs. nr.14 del 12/01/2019 (d'ora in avanti, CCII) e conseguente nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi.

Che sussistono i presupposti di cui all'art. 7 legge n. 3/2012 e successive modifiche, ovvero:

- il ricorrente risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Codice della Crisi d'Impresa che definisce il "consumatore" come: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*;
- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) della citata legge in quanto si trova in uno stato di crisi o di insolvenza;
- non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte,
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II, titolo IV o nel capo IX, titolo V del CCII;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti disciplinati dai suddetti capi II o IX del CCII (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata).
- non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della legge n. 3/2012 e successive modifiche.

- si è impegnato personalmente, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato Gestore per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Gestore presenta la seguente

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

2. Dati anagrafici del debitore e composizione del nucleo familiare

Gli istanti sono il Sig. Mario Tringali nato a Squinzano (LE) il 15 agosto 1956 e residente in Roma alla via Poggio a Caiano, n. 5/b, codice fiscale TRNMRA56M15I930Z e la Sig.ra Licia Longo, codice fiscale LNGLCI56C70I930R, nata a Squinzano (LE), in data 30/3/1956 e residente in Roma alla Via Poggio a Caiano n. 5/B, coniugato fra di loro in regime di separazione dei beni.

OMISSIS

3. Situazione reddituale e patrimoniale (inventario particolareggiato) ed eventuali atti di disposizione compiuti nei precedenti 5 anni

Il Sig. Mario Tringali è proprietario dei seguenti beni immobili:

- a) Immobile sito nel Comune di Roma, Via Poggio a Caiano n. 5, censito nel Catasto del Comune di Roma, f. 132, part. 114, sub. 7 e 1543 e sub. 5 graffati;
- b) Box auto sito nel Comune di Roma, Via Poggio a Caiano n. 5, censito nel Catasto del Comune di Roma, f. 132, part. 1543, sub. 34.

La Sig.ra Licia Longo è proprietaria del seguente bene immobile:

- c) Immobile sito nel Comune di Roma, Via Generale Roberto Bencivenga n. 32/B, censito nel Catasto del Comune di Roma, f. 579, part. 56, sub. 53 e 514 graffati.

Sui predetti beni immobili, risulta iscritta ipoteca in favore di Che Banca S.p.A.

Il Sig. Mario Tringali è pensionato presso il Ministero della Difesa e percepisce una retribuzione fissa mensile di circa euro 2.300,00 al lordo delle trattenute relative alla cessione del quinto. Questa retribuzione mensile gli consentirà di garantire pagamenti mensili per circa euro 1.250,00.

La Sig.ra Licia Longo, parimenti, è pensionata presso l'Inps e percepisce una retribuzione fissa mensile di circa euro 2.300,00 al lordo delle trattenute. Questa retribuzione mensile le consentirà di garantire pagamenti mensili per circa euro 1.500,00.

Sottolineato che non sussistono cause di inammissibilità alla proposta del consumatore e precisato, ancora una volta, che sia da escludersi il compimento di atti di disposizione negli ultimi cinque anni, tali da impattare sul patrimonio del debitore, le ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nelle sempre maggiori spese necessarie per il proprio nucleo familiare rispetto alle risorse finanziarie disponibili, nonché di beni prontamente liquidabili rispetto agli impegni assunti, stante la circostanza che il proponente non detenga titoli e consistenze bancarie e che l'unico bene immobile sia costituito dalla propria abitazione.

I ricorrenti non sono proprietari di beni mobili né di crediti verso terzi destinabili alla procedura.

Il Sig. Tringali è titolare di un conto corrente presso Che Banca n. 1000/16568 con un saldo al 10.10.2024 di € 1.74,32.

Il Sig. Tringali e la Sig.ra Longo sono inoltre contitolari di un conto corrente presso Che Banca n. 1000/101010 con un saldo al 10.10.2024 di € 1.806,65.

4. Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute

Sulla base della documentazione prodotta dall'istante, dalle informazioni fornite dallo stesso e dal suo consulente, la posizione debitoria degli istanti risulta la seguente:

1. Debiti del sig. Mario Tringali

CREDITORE	DEBITO RESIDUO capitale + spese + interessi
MUTUO CHE BANCA	175.586,39
IFIS NPL GIA' FINDOMESTIC	43.629,70
FINANZIAMENTO COMPASS	5.292,00
CESSIONE DEL V IBL	41.467,74

CARTA INTESA SAN PAOLO	3.000,00
TOTALE	268.975,83

2. Debiti della sig.ra Licia Longo

CREDITORE	DEBITO RESIDUO capitale + spese + interessi
MUTUO CHE BANCA	175.586,39
IFIS NPL GIA' FINDOMESTIC	43.629,70

Si precisa che i debiti della sig.ra Longo sono di origine comune con il marito. Risulta infatti che:

- a garanzia del contratto di mutuo stipulato con l'Istituto bancario CHEBANCA SpA per l'unità immobiliare di proprietà del Sig. Tringali, è stata iscritta ipoteca a garanzia anche sull'immobile di proprietà della Sig.ra Licia Longo.
- Quest'ultima, inoltre, ha prestato garanzia in ordine al finanziamento sottoscritto dal sig. Tringali con la Findomestic, la quale successivamente ha ceduto il proprio credito alla IFIS NPL

Come si evince dall'elenco dei creditori di cui sopra, il passivo dell'odierni istanti ammonta complessivamente ad euro **268.975,83**, oltre alle spese legali e dell'OCC e deriva da obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di società finanziarie per esigenze familiari, quanto ad euro **175.586,39** in via ipotecaria e quanto ad euro **43.389,44** in via chirografaria. La predetta situazione trova riscontro nella visura CRIF e, a seguire, si riporta in forma tabellare la situazione sintetica del passivo del ricorrente, cui dovranno aggiungersi le spese di procedura, di cui si dirà nel prosieguo.

Con riferimento al contenzioso pendente, si precisa che

- In data 3/9/2021, l'Istituto bancario CheBanca SpA ha avviato procedimento di pignoramento delle retribuzioni pensionistiche del Sig. Tringali e della coniuge, Sig.ra Licia Longo,

pendente avanti il Tribunale di Roma per la complessiva somma di euro 175.586,39 in conseguenza del mancato pagamento delle rate di mutuo per la complessiva somma di euro 12.342,11. Alla data del 26/4/2021 il capitale residuo relativo al contratto di mutuo ammontava ad euro 162.836,66.

- Sempre l'Istituto bancario CheBanca ha avviato, innanzi il Tribunale di Roma, una procedura esecutiva immobiliare sui due immobili di proprietà dei ricorrenti (R.G.E. 72/2003);
- La Società IFIS NPL Investing Spa, cessionaria del contratto di finanziamento già stipulato con Findomestic Banca Spa, ha notificato ricorso per ingiunzione di pagamento concesso per € 41.467,74; Successivamente, la Società IFIS NPL Investing Spa ha avviato procedimento di pignoramento delle retribuzioni pensionistiche Sig.ra Licia Longo, pendente avanti il Tribunale di Roma.
- Da ultimo, l'Istituto Compass Banca Spa otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. Mario Tringali; che, a seguito di opposizione proposta da quest'ultimo, veniva confermato in data 16 maggio 2024 (R.G. 34098/2022) per l'importo di euro 5.291,41 richiesto dalla Società Finanziaria.

Non sussistono notizie di altre azioni civili e esecutive a carico del Sig. Mario Tringali e della Sig.ra Licia Longo, come da autocertificazione dei medesimi.

Ai debiti sopra esposti sono da sommare: il compenso spettante all'OCC, ai sensi dell'art. 16 c.4 D.M. 202/2014, per la redazione della presente relazione per Euro 12.995,28, compreso di accessori come per legge, (di cui un acconto di euro 2.599,05, comprensivo di iva, è stato corrisposto immediatamente alla sottoscrizione del presente contratto ed un ulteriore acconto di euro 3.689,78, comprensivo di iva, sarà corrisposto al momento della consegna della relazione particolareggiata) da riconoscere in prededuzione a norma dell'art. 15 comma 9 ed il compenso di Euro 7.872,00, compreso di accessori come per legge, spettante all' Avv. Antonio Fiorito per l'assistenza professionale all'istante alla procedura da sovraindebitamento da riconoscere in prededuzione.

Nella tabella che segue sono riepilogati i debiti suddivisi per rango dei creditori

Passivo	Predeuzione	Ipotecari	Privilegiati	Chirografi	Totale
Compenso OCC	€ 12.995,28				
Compenso assistenza legale	€ 5.904,00		€ 1.669,00		
MUTUO CHE BANCA		€ 175.586,39			
Finanziamento Compass				€ 5.291,41	
Finanziamento Findomestic (ora IFIS)				€ 45.404,74	
Prestito IBL Banca				€ 41.467,74	
CARTA INTESA SAN PAOLO				€ 3.000,00	
Totale	18.899,28	€ 175.586,39	€ 1.669,00	€ 95.163,89	

1. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni. Merito creditizio.

Il Sig. Mario Tringali risulta alla data odierna percepire una pensione quale ufficiale in congedo dell'esercito italiano.

In data 11.09.2017 ha contratto un mutuo per l'importo di € 195.000,00, per l'acquisto dell'attuale casa coniugale, .

Successivamente, i ricorrenti si vedono costretti a sottoscrivere ulteriori finanziamenti per consentire ai figli di studiare e frequentare l'università.

OMISSIS

MISSIS

Il Sig. Mario Tringali quindi, partendo dai primi prestiti che sapeva di poter restituire, si è trovato dopo alcuni anni con un ammontare complessivo di rate che non era più in grado di supportare.

Preme precisare i ricorrenti avevano richiesto i finanziamenti successivi alla stipula del contratto di mutuo al fine di far fronte alle spese ordinarie che erano incrementate anche in considerazione del grave stato di salute della moglie e che tali finanziamenti sono stati concessi dagli istituti di credito senza effettuare le opportune verifiche sul merito creditizio del debitore.

Ciò consente di poter evidenziare che gli istanti non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

- **Sul merito creditizio.**

L'art.68 comma 3 del D. Lgs. 14/2019, prevede che il Gestore debba indicare nella sua relazione, se il "*soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*".

Gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;

- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e) DPMC 159/13.

Alla luce dei parametri sopra riportati è possibile ritenere che i creditori Compass, Ifis e IBL, allorché hanno concesso i finanziamenti richiamati nel presente atto, non hanno tenuto conto del merito creditizio.

Si riporta qui di seguito il calcolo eseguito per verificare se l'Istituto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, con riferimento al finanziamento concesso da Findomestic il 25.3.2019, precisando che il medesimo calcolo può essere effettuato, con analogo risultato, per i finanziamenti successivi, per i quali, essendo incrementato l'ammontare dei finanziamenti concessi ed essendo

immutato il reddito, non può che confermarsi l'inesistenza del merito creditizio al momento della concessione dei finanziamenti.

(A) Assegno sociale anno 2022 (fonte Inps)	508,11
Componenti del nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE (Nucleo 4 persone)	2,96
(C) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times B = C$ $\text{€. } 508,11 \times 2,96 = \text{€. } 1.474,52$	1.474,52
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (12 mensilità)	2.300,00
(E) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	1.100,00
(F) Rata massima mensile del finanziamento (D-C-E)	109,38
(G) Rata mensile del finanziamento concesso ²	517,00
(H) F-G Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	-407,62

6. Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte

Dall'esposizione delle vicende occorse si evince l'assenza di dolo ovvero di colpa grave degli odierni istanti nella determinazione del sovraindebitamento.

I ricorrenti, effettivamente, si sono trovati nella condizione di dover contrarre obbligazioni per contribuire al mantenimento della propria famiglia riuscendo a far frequentare l'università ai propri figli, e provvedendo a curare ed assistere la Sig.ra Leone durante la grave malattia.

Ferma l'"incolpevole responsabilità" degli odierni ricorrenti, si auspica che il giudizio di meritevolezza del Giudicante non prescindano da un bilanciamento delle diverse posizioni tra istituto finanziario e consumatore e del correlato squilibrio contrattuale tra le parti, e ciò proprio alla luce della nuova disciplina del sovraindebitamento racchiusa nel Codice della Crisi d'Impresa.

Nella fattispecie le società finanziarie, nel loro complesso, hanno offerto un eccesso di credito, non erogato nell'ottica di una futura ragionevole sostenibilità, con la inevitabile conseguenza di determinare una situazione oggi non più sostenibile per il ricorrente.

Gli odierni istanti hanno contratto nuovi debiti nella convinzione, indotta dai medesimi intermediari finanziari, di estinguere i più risalenti, ma con l'effettiva conseguenza di un incremento della propria esposizione debitoria non più sanabile con mezzi ordinari.

7. Resoconto sulla solvibilità del creditore negli ultimi 5 anni

L'Organismo di Composizione della Crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo Giudicante anche in merito alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni. A tale fine, si rileva anche l'assenza di debiti tributari così come certificato dalla Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione. Gli elementi su esposti provano la diligenza dei debitori che, nonostante la debitoria, hanno faticosamente adempiuto alle proprie obbligazioni con il reddito mensile ed hanno sopperito alla insufficiente liquidità facendo ricorso ai finanziamenti personali.

8. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare. Il debitore ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro 1.480,00, così composte:

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO MEDIO MENSILE
SPESE UNIVERSITARIE	310,00
CONDOMINIO	85,00
UTENZE	165,00
SPESE MEDICHE	180,00
VITTO	750,00
TOTALE SPESE MENSILI	1.480,00

9. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Dall'analisi della documentazione in atti, non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

10. Inesistenza atti in frode ai creditori

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter

evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dalle informazioni riferite direttamente dagli istanti, che il Sig. Tringali e la sig.ra Longo non hanno posto in essere atti in frode ai propri creditori.

11. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Stante la situazione economico-patrimoniale sopra delineata, i ricorrenti sottopongono ai propri creditori il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che si dettaglierà di seguito. Il debito per capitale residuo, spese ed interessi verso le società finanziarie ammonta complessivamente ad euro ~~268.975~~ **8**, oltre alle spese legali e dell'OCC e deriva da obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di società finanziarie per esigenze familiari, quanto ad euro **175.586,39** in via ipotecaria e quanto ad euro ~~98~~ **.389,44** in via chirografaria.

La proposta per ristrutturare i propri debiti, sulla base delle proprie pensioni mensili prevede un pagamento in **ottantotto mesi** secondo il prospetto seguente:

- Pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura, ivi incluso il compenso per l'Organismo di composizione della Crisi, dell'Avv. Antonio Fiorito (nei limiti del 75%) e di tutte le spese necessarie all'attuazione dell'accordo;
- Pagamento integrale ed in privilegio del compenso per l'Avv. Antonio Fiorito (nei limiti del residuo 25%)
- Pagamento del 100% del creditore ipotecario CHE BANCA, con pagamento della somma mensile di euro 1.660,00 (anziché euro 1.122,01 come da piano di ammortamento) per i primi 17 mesi successivi all'omologa e di euro 2.960,00 a partire dal diciottesimo mese successivo all'omologa. Tale somma viene destinata al fine di proseguire il piano di ammortamento e, contestualmente, a saldare le rate pregresse insolute. Nei primi 17 mesi successivi all'omologa la somma suindicata verrà sostenuta esclusivamente dal sig. Tringali, mentre a partire dal diciottesimo mese (ovvero al termine del pagamento delle spese di procedura), a tale somma

si aggiungerà un ulteriore versamento di euro 1.300,00 effettuato dalla sig.ra Licia Longo, per un totale, come detto, di euro 2.960,00. Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del Codice della Crisi, è possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Si ritiene che tale soluzione possa essere adottata per la ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti, anche nell'interesse di tutti i creditori.

- Pagamento dei creditori chirografari in ragione del 25% mediante 70 versamenti mensili di euro 339,87. Tale importo sarà versato dalla sig.ra Licia Longo, in aggiunta ai 1.300,00 destinati all'istituto bancario "CHEBANCA", come da tabella che segue.

CREDITORE	DEBITO RESIDUO capitali+inte ressi	% DI PAGAME NTO	IMPORTO SODDISFAT TO	RATA MENSILE	NUMERO RATE
FINANZIAMENTO FINDOMESTIC ora IFIS	45.404,74	25%	11.351,17	162,16	70
FINANZIAMENTO COMPASS	5.291,41	25%	1.322,85	18,90	70
CESSIONE QUINTO IBL	41.467,74	25%	10.366,92	148,10	70
CARTA INTESA SAN PAOLO	3.000,00	25%	750,00	10,71	70
TOTALE	95.163,89	25%	23.790,94	339,87	70

I ricorrente propongono di pagare i debiti con le seguenti modalità:

- i primi 15 mesi successivi all'omologa: pagamento dei crediti in prededuzione (occ 100% e advisor in misura del 75%) mediante 15 rate mensili di euro 1.259,95 a carico della Sig.ra

LICIA LONGO

- dal 16esimo al 17esimo mese successivo all'omologa pagamento del restante 25 per cento del compenso dell'advisor in privilegio mediante versamento di 2 rate mensili di euro 834,50 a carico della Sig.ra **LICIA LONGO**;
- I Primi 17 mesi successivi all'omologa: rata di 1.660,00 destinata all'istituto CHE BANCA a carico del Sig. **MARIO TRINGALI**;
- A partire dal diciottesimo mese successivo all'omologa, alla rata di euro 1.660,00 versata dal sig. Mario Tringali in favore di CHEBANCA si aggiungerà il versamento di euro 1.300,00 da parte della sig.ra Licia Longo, PER UN TOTALE DI EURO 2.960,00 mensili da destinare all'istituto bancario a carico dei Sigg.ri **MARIO TRINGALI e LICIA LONGO**
- dal diciottesimo mese per 70 mesi pagamento dei creditori chirografari mediante il pagamento di euro 339,87 a carico della Sig.ra **LICIA LONGO**

Per quanto innanzi rappresentato i ricorrenti propongono a tutti i creditori un piano del consumatore che preveda il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 25%, dei crediti privilegiati nella percentuale del 100% e, dei creditori preeducibili, nella percentuale del 100% in 8 anni (96 rate) a decorrere dal decreto di omologazione del piano stesso, in ossequio al disposto di cui all'art. 8 comma 4 della Legge n.3/2012.

12. Convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione

Quanto alla **convenienza** si formulano due ordini di considerazioni:

- a) **convenienza rispetto al recupero coattivo dei crediti**: la proposta di pagamento garantirebbe ai creditori, nella loro totalità, pagamenti immediati e mensili sin dall'omologa del piano, cosa alquanto difficile da concretizzare qualora, invece, gli stessi dovessero procedere al recupero coattivo dei rispettivi crediti mediante pignoramento sui proventi pensionistici dei ricorrenti. Si precisa peraltro che la retribuzione pensionistica del sig. Tringali è già gravata da una cessione del quinto.
- b) **convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria**: consistendo il patrimonio del debitore nella sole unità immobiliari già entrambe gravate da mutuo ipotecario, di cui quello in Roma,

Via Poggio a Caiano n. 5, dal valore stimato di € 170.000,00 e quello di Via Generale Roberto Bencivenga N. 32, presso cui risiede la figlia dei ricorrenti.

Si consideri che i tentativi di vendere l'immobile in Roma, Via Poggio a Caiano n. 5 per il prezzo di euro 160.000,00 sono risultati vani, non avendo i ricorrenti ricevuto alcuna proposta di acquisto.

Nel corso della procedura di esecuzione immobiliare dei due immobili sopra indicati, sono stati comunicati i rispettivi valori di base d'asta e, più specificatamente, euro 100.500,00 riguardo l'immobile di proprietà del Sig. Mario Tringali ed euro 207.750,00 per l'immobile di proprietà della Sig.ra Licia Longo.

Si consideri inoltre che il creditore ipotecario ha proposto la procedura esecutiva immobiliare in forza del contratto di mutuo ipotecario, con un atto di precetto per € 175.586,39, e che, qualora venisse disposta la vendita dei beni pignorati, è ragionevole ipotizzare che la totalità dell'importo ricavato dalle vendite giudiziarie sia inferiore - ovvero di poco superiore - all'importo cui il solo creditore ipotecario avrebbe diritto nella procedura esecutiva.

Orbene, l'importo residuale da un'eventuale procedura esecutiva non risulterebbe verosimilmente superiore alla proposta formulata dagli istanti.

13. Attestazione di fattibilità

In merito alla **fattibilità** si rimarca che il ricorrente intenda dare esecuzione al Piano del Consumatore mediante impiego delle proprie retribuzioni percepite mensilmente. Considerato che il Sig. Mario Tringali percepisce una pensione mensile erogata dal Ministero della Difesa, la probabilità di inadempienza del ricorrente al piano proposto risulta essere assolutamente inconsistente.

14. Giudizio e conclusioni finali.

Sulla base di quanto sopra esposto, lo scrivente quale Gestore, ai sensi della normativa vigente, attesta la fattibilità del piano del consumatore proposto dai ricorrenti.

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano.

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta.

Ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Rileva che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili e dei debiti privilegiati e al 25% per i debiti chirografari.

Ritenuto che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l'unica procedura applicabile, in considerazione del fatto che le uniche entrate costituenti l'attivo sono rappresentate oltre ai beni immobili indicati, dalle pensioni dei ricorrenti, ne attesta la fattibilità e la convenienza valutato che l'ipotesi liquidatoria non appare altrettanto conveniente rispetto al piano, per le ragioni già esposte.

Infine, il sottoscritto Gestore attesta che, ai sensi dell'art. 69 del C.C.I.I., non esistono cause ostative soggettive ed i ricorrenti sono meritevoli di veder omologato il piano, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode.

Pertanto, la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

I ricorrenti hanno trasmesso allo scrivente professionista esauriente documentazione ai fini della valutazione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Oltre a ciò, lo scrivente ha altresì chiesto ed ottenuto ulteriore documentazione presso terzi ritenuta necessaria per il completamento delle verifiche e per l'assunzione di ulteriori informazioni.

Dall'esame di tutta la documentazione raccolta, si può ragionevolmente concludere che la stessa sia completa ed attendibile ai fini della valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di ristrutturazione dei debiti in esame.

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base dell'articolazione delle informazioni ricevute che si ritiene sufficiente e delle verifiche che è stato possibile effettuare; della ragionevolezza delle previsioni con riferimento ai dati e alle informazioni disponibili alla data di redazione della presente relazione si può dunque esprimere una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

15. Allegati

Per espletare compiutamente l'incarico, il sottoscritto ha proceduto ad acquisire informazioni e documentazione attraverso:

- Cassetto fiscale;
- Certificato del Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti;
- Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- CRIF;
- Posizione debitoria INPS;
- Posizione debitoria INAIL;
- Visure catastali ed ispezione ipotecarie;
- Visure PRA;
- Dichiarazione ISEE ultimi 3 anni

Roma, 23 ottobre 2024

Avv. Giacomo De Luca

Allegati:

- 1) Nomina gestore con accettazione dell'incarico